



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

N. 615 DEL 06/12/2021

OGGETTO: Polizia Mortuaria. Affidamento servizio di recupero salme ed individuazione locali di deposito di osservazione.

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 212 del 20/05/2019 e n. 8 del 25/01/2021 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di approvazione del PEG per l'anno 2021;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei servizi funebri e delle attività cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 aprile 2015;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del predetto regolamento: *“il Comune provvede a dotarsi di un obitorio o a convenzionarsi con un altro Comune per il deposito di osservazione delle salme di persone ...”*

Preso atto che dal mese di novembre 1998, non è più possibile utilizzare la camera mortuaria del cimitero comunale di Santena, in quanto per alcuni aspetti non è conforme alle necessità operative ed alla normativa vigente;

Ritenuto necessario convenzionarsi, come negli anni precedenti, con il Comune di Chieri per l'utilizzo delle strutture obiteriali, che anche per il 2021 ha autorizzato il deposito delle salme fissando un contributo spese a carico dei Comuni variabile da € 168,00 ad € 490,00 per ogni salma ricevuta nella camera mortuaria (deposito di osservazione/obitorio e riscontro diagnostico dei cadaveri);

Ritenuto necessario inoltre individuare una ditta che svolga il servizio di recupero e trasporto salme, nei casi previsti dalla legge oppure su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

Richiamati in particolare:

1. il parere del Ministero dell'Interno del 02/10/2014:

“Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione

Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Parere 2 ottobre 2014

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal comune di ... in ordine alla imputazione dei costi relativi al recupero della salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale, occorso su una strada provinciale insistente nel perimetro del Comune in oggetto.

In particolare, si chiede di conoscere se i costi debbano essere sostenuti dalla provincia, in quanto ente gestore della strada, ovvero dal comune.

Al riguardo, si osserva che in caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l'Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l'Autorità giudiziaria disponga “accertamenti”, le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.

Ciò trova conferma nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere considerati come “accertamento”; pertanto, in virtù dell'articolo 69, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002 che esclude le operazioni in parola dal novero delle spese di giustizia, deve ritenersi che l'obbligo gravi sul comune, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia stato effettuato in luogo diverso dall'obitorio comunale.

La spesa non può essere, altresì, imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.

Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve essere, dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese e non della provincia, come prospettato nella nota del comune in oggetto”.

2. il capo 5 della circolare **del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa”**



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

5.2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura”.

Premesso che tale servizio, a partire dall'anno 2000 e fino al 2013, è stato affidato alle agenzie di onoranze funebri presenti sul territorio secondo il criterio della turnazione trimestrale;

Considerato che con nota prot. n. 12585 in data 26 novembre 2013 la Ditta di Onoranze Funebri “I Gemelli” di Paolo Balocco ha comunicato di non voler partecipare alla turnazione per il recupero salme all'interno del territorio santenese a partire dal 1 gennaio 2014;

Ritenuto necessario provvedere urgentemente all'affidamento del servizio in oggetto per il prossimo triennio;

Visto:

- a. l'art. 36, c. 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, nel caso di servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
- b. il D.L. n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni” che ha derogato l'art 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che – fino al 31 dicembre 2021 – l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a € 75.000;
- c. il preventivo pervenuto in data 6/12/2021 e protocollato al n. 13708 da parte della Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl di Via Cavour n. 47 Santena (sede legale Via Compajre 14 – Cambiano) P.I 10917600016;

Valutato congruo il preventivo e ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto alla Società di Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl operante sul territorio santenese, unica impresa disponibile;

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente **CIG n. Z233446F24** ;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visto il D.lgs. n. 267/2000, il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di dare atto che il deposito delle salme, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Polizia Mortuaria, sarà effettuato presso i locali obitorio della Città di Chieri, fatta salva ogni altra disposizione pervenuta dall'Autorità Giudiziaria.
Per ogni salma deposita, il Comune di Santena riconoscerà al Comune di Chieri un rimborso di €. 168,00 (deposito di osservazione) o di €. 490,00 (deposito di osservazione, obitorio e riscontro diagnostico dei cadaveri) per ogni salma ricevuta nella camera mortuaria indipendentemente dalla durata della permanenza della salma presso i locali obitorio.
2. di affidare, alla **Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl** di Via Cavour n. 47 Santena (sede legale Via Compajre 14 – Cambiano) P.I 10917600016 – cig: **Z233446F24**, i seguenti servizi per il triennio 2022/2024:
 - Recupero e trasporto, alla Camera Mortuaria di Chieri o ad altro luogo secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità, delle salme di persone rinvenute sul territorio comunale decedute a seguito di morte accidentale o violenta.
Il costo per ogni recupero/trasporto salma presso i locali di deposito è fissato in €. 420,00 al lordo dell'IVA;
Il recupero della salma dovrà avvenire entro un'ora dal ricevimento della comunicazione da parte delle autorità competenti. In caso di ritardo verrà applicata una sanzione pari ad €. 516,50.
Nel caso in cui il servizio funebre venga affidato all'impresa, nessun costo dovrà essere addebitato al Comune di Santena;
 - Trasporto e servizio funebre di salme appartenenti a famiglie indigenti.
Il costo per ogni servizio funebre è determinato in:
 - €. 1.600,00 al lordo dell'IVA in caso di inumazione;
 - €. 1.900,00 al lordo dell'IVA in caso di tumulazione.
3. di impegnare le somme sottoindicate quale stanziamento per le esigenze sopra citate imputando la spesa a carico dei seguenti codici di bilancio:
 - €. 1.500,00 a favore della Città di Chieri - cod. di bilancio 4210, capitolo 1662.100 – “spese per i servizi funebri” del Bilancio finanziario 2021/2023 competenza 2022 – esigibilità 2022;
 - €. 2.500,00 a favore della Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl - cod. di bilancio 4210, capitolo 1662.100 – “spese per i servizi funebri” del Bilancio finanziario 2021/2023 competenza 2022 – esigibilità 2022;
 - €. 1.500,00 a favore della Città di Chieri - cod. di bilancio 4210, capitolo 1662.100 – “spese per i servizi funebri” del Bilancio finanziario 2021/2023 competenza 2023 – esigibilità 2023;
 - €. 2.500,00 a favore della Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl - cod. di bilancio 4210, capitolo 1662.100 – “spese per i servizi funebri” del Bilancio finanziario 2021/2023 competenza 2023 – esigibilità 2023;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- di dare atto che lo stanziamento necessario alla copertura della spesa riferita al servizio per l'anno 2024, quantificato in €. 4.000,00, verrà previsto nel D.U.P. relativo al periodo 2022/2024.
- di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa alla Croce Rossa di Santena, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Santena, alla Polizia Stradale, all'Ativa, alla Casa di Riposo "Avv. G.Forchino", alla Residenza "Anni Azzurri".
- di dare atto che a norma del Capo II della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra Bergoglio Ornella, Responsabile P.O. Area Amministrativa;
- di dare atto che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
- di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CIG		CUP		
CREDITORE	COMUNE DI CHIERI			
IBAN				
P. IVA		C.F.		
IMPORTO LORDO	1500,00	IVA		
CAPITOLO		ARTICOLO		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2021	2022	2023	2024
IMPORTO ANNUALITÀ		1.500,00	1.500,00	1.500,00

CIG	Z233446F24	CUP		
CREDITORE	Società Trasporti e Onoranze Funebri Rostagno srl			
IBAN				
P. IVA		C.F.		
IMPORTO LORDO	2500,00	IVA		
CAPITOLO		ARTICOLO		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2021	2022	2023	2024
IMPORTO ANNUALITÀ		2.500,00	2.500,00	2.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino